Set Informativo



Bene Viaggi

Contratto di Assicurazione multirischi viaggio singolo

Il presente documento contiene: Documento Informativo Precontrattuale (DIP) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei Termini

Mod. VIA_CGA_2311 Edizione 11/2023

Gruppo Assicurativo Bene



Polizza Viaggi

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit Prodotto: "Bene Viaggi"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i residenti in Italia (che acquistano un pacchetto turistico o un servizio turistico) per gli imprevisti connessi al viaggio.



Che cosa è assicurato?

Sono disponibili, per quattro destinazioni, due pacchetti chiamati: "Parti Bene" che include "Rimborso Spese Mediche di Emergenza" e "Assistenza". In questo pacchetto è possibile aggiungere anche le garanzie "Tutela Legale" e/o "Infortuni".

"Parti Benissimo" che include tutte le garanzie; la garanzia "Annullo" non è acquistabile se mancano meno di 15 giorni dall'inizio del viaggio.

Capitolo 1 – Rimborso Spese Mediche di Emergenza

 In caso di infortunio o malattia non prevedibile, sono rimborsate le spese mediche di emergenza.

Capitolo 2 – Assistenza

In caso di difficoltà durante il Viaggio, è prestata l'Assistenza in caso di infortunio o malattia, decesso o pericolo di vita di un familiare, anticipo cauzione o interprete a disposizione in caso di fatto colposo dell'Assicurato, anticipazione di denaro in caso di spese impreviste, trasmissione di messaggi urgenti.

Capitolo 3 – Tutela Legale

 In caso di danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato durante il Viaggio, ove si renda necessaria la tutela del suo diritto.

Capitolo 4 – Responsabilità Civile

In caso di danni involontariamente causati a terzi dall'Assicurato durante il viaggio, la garanzia tiene indenne l'Assicurato da richieste di risarcimento.

Capitolo 5 – Infortuni

✓ In caso di infortunio durante il viaggio, con conseguente morte o invalidità permanente, viene indennizzato l'Assicurato (o i suoi eredi).

Capitolo 6 – Bagaglio

✓ Sono rimborsati i danni al Bagaglio e Oggetti di Valore.

Capitolo 7 – Fermo per Quarantena o per Lockdown

In caso di Fermo Sanitario sono rimborsati i maggiori costi essenziali e indispensabili. In caso di Fermo Amministrativo sono rimborsate le spese essenziali per voli, pernotto, penali.

Capitolo 8 – Annullo

✓ In caso di annullo del viaggio prima della partenza, per motivazioni, improvvise e imprevedibili, inerenti l'Assicurato o suoi familiari, è rimborsata la penale che deve all'organizzatore di viaggio o al vettore.



Che cosa non è assicurato?

Le garanzie non operano per richieste:

derivanti o traenti origine da un Viaggio intrapreso:

- contro il parere medico e/o, in ogni caso, con patologie in fase acuta:
- allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- se l'Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l'esito di esami o accertamenti clinici;
- * se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale.

derivanti o traenti origine da un Viaggio:

verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare.

derivanti o traenti origine dalle seguenti attività:

- attività sportive a livello professionistico e/o sotto l'egida di federazioni o che non siano svolte a livello ludico o ricreativo, esclusi anche prove, allenamenti, gare e tornei;
- attività di lavoro manuale (anche il lavoro di guida di veicoli, natanti, aeromobili) o di appartenenti alle forze armate o a corpi di polizia anche locale.

derivanti o traenti origine da condizioni dell'Assicurato:

- qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della data di emissione della Polizza;
- eventi verificatisi mentre l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlati al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.

derivanti o traenti origine dai seguenti eventi:

stato di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, azioni governative, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, effettivi o minacciati.

Per l'elenco completo vedi l'allegato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! la polizza deve essere stipulata per l'intera durata del viaggio (che non può superare i 90 giorni) e prima della partenza dalla dimora abituale dell'Assicurato. Non è possibile sottoscrivere più polizze con Bene per il medesimo viaggio. Non è possibile sottoscrivere la polizza a viaggio iniziato.
- ! Non è consentita la stipula di più polizze di Bene a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare le somme o massimali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.
- ! l'Assicurato deve essere persona fisica residente o domiciliata in Italia e non avere più di 75 anni alla data di decorrenza delle garanzie di polizza.
- ! le garanzie possono prevedere franchigie o scoperti e limiti di somme assicurate o di risarcimento.
- ! Il contratto prevede limiti di copertura alle singole prestazioni.

Per l'elenco completo vedi l'allegato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida nel Paese o nel Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicati in Polizza (purché il Viaggio abbia avuto inizio dal territorio della Repubblica Italiana, o dalla Repubblica di San Marino, o dalla Città del Vaticano).. Sono sempre esclusi Corea del Nord e Siria.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Il Contratto può essere annullato e l'Assicurato può perdere il diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
- Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.
- In caso di sinistro si deve fare la denuncia immediatamente secondo le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ed attivarsi per limitare lo stesso.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato all'atto di stipula della polizza. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte.

In caso di contratto stipulato a distanza il pagamento del premio può essere effettuato solo con carta di credito, bonifico bancario, paypal.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ferme le regole sul pagamento della polizza:

- la garanzia Annullo: decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza alla voce "data emissione" e cessa al momento della partenza del viaggio indicato in polizza alla voce "data inizio".
- tutte le altre garanzie: decorrono dal momento della partenza del viaggio e cessano al rientro dell'Assicurato alla propria dimora abituale, o, per i viaggi di sola andata, al momento dell'arrivo a destinazione.

Nei confronti del Contraente, la copertura inizia dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della polizza oppure alla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla data di scadenza indicata in polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza è emessa senza tacito rinnovo e cessa di ogni effetto alla data di scadenza indicata in Polizza senza la necessità del Contraente o della Società di dare alcuna comunicazione preventiva.

Assicurazione Multirischi viaggi



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Prodotto "Bene Viaggi"

Data di realizzazione: 01/12/2023

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel. 02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto, rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 60,4 milioni di euro, di cui 25,2 milioni di euro relativi al capitale sociale e 35,2 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 21,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 9,8 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 46,4 milioni di euro e a 43,1 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 212,3%.

Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

È possibile, in base al pacchetto prescelto, ottenere le seguenti garanzie:

Capitolo 1 - Rimborso Spese Mediche di Emergenza

In caso di Infortunio o Malattia non prevedibile dell'Assicurato, manifestato dopo l'acquisto del Servizio Turistico/Pacchetto Turistico e avvenuto prima della partenza del Viaggio, da renderlo inabile temporaneamente e impedirne la partecipazione al Viaggio, Bene rimborsa:

1. le spese mediche di emergenza.

In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato durante il Viaggio, Bene rimborsa:

2. le spese mediche di emergenza sostenute durante il Viaggio; in caso di Infortunio sono rimborsate anche quelle sostenute in Italia nei 60 giorni successivi al rientro dal Viaggio.

Capitolo 2 - Assistenza

Se l'Assicurato è in difficoltà durante il Viaggio, Bene mette a disposizione l'Assistenza necessaria: a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato, per:

- 1. l'assistenza medica telefonica all'Assicurato;
- 2. l'invio di medicinali urgenti all'estero;
- 3. l'invio di un interprete in caso di ricovero;

- 4. il trasporto sanitario dell'Assicurato;
- 5. il rientro sanitario dell'Assicurato qualora non possa essere curato nelle località del Viaggio;
- 6. il rientro sanitario dell'Assicurato qualora sia convalescente;
- 7. il rientro anticipato in Italia di un familiare o di un Compagno di Viaggio dell'Assicurato;
- 8. il pernottamento in caso di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato;
- 9. il viaggio di un familiare che debba raggiungere l'Assicurato, per assisterlo;
- 10. il viaggio di un familiare che debba raggiungere e riportare in Italia i figli minori dell'Assicurato, ricoverato;
- 11. la ripresa del Viaggio da parte dell'Assicurato, che abbia dovuto in precedenza interrompere temporaneamente il Viaggio a seguito delle prestazioni;
- 12. il rientro della salma dell'Assicurato;
- a seguito di improvviso decesso, o pericolo di vita, o ricovero di un familiare dell'Assicurato, per:
- 13. il rientro anticipato dell'Assicurato;
- a seguito di un fatto colposo dell'Assicurato all'estero, per:
- 14. l'anticipazione della cauzione penale;
- 15. l'invio di un interprete in caso di incarcerazione all'estero;
- a seguito di eventi di particolare e comprovata gravità non dipendenti dalla volontà dell'Assicurato, per:
- 16. l'anticipazione di denaro all'Assicurato per il pagamento in loco di fatture per spese impreviste;
- a seguito dell'impossibilità dell'Assicurato a trasmettere messaggi di prima necessità a destinatari in Italia, per:
- 17. la trasmissione del messaggio dell'Assicurato al destinatario.

Il rimborso delle spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa di Assistenza al fine di organizzare le prestazioni.

Capitolo 3 - Tutela Legale

Se l'Assicurato ha necessità di tutelare un suo diritto in relazione al Viaggio, Bene mette a disposizione la Tutela Legale necessaria (in sede stragiudiziale e giudiziale), nel caso di danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato (compresi quelli a cose di sua proprietà) a causa di fatto illecito di terzi, compreso quando l'Assicurato è pedone, ciclista o trasportato su qualunque mezzo di terzi.

In tal caso sono rimborsate le seguenti spese:

- 1. di assistenza in sede stragiudiziale;
- 2. per l'intervento di un legale;
- 3. per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- 4. liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- 5. conseguenti ad una transazione autorizzata da Bene (per il tramite di DAS);
- 6. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- 7. per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- 8. degli arbitri e del legale intervenuti;
- 9. per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato, spettante agli Organismi di Mediazione;
- 10. per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
- 11. per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Capitolo 4 - Responsabilità Civile

Se l'Assicurato causa involontariamente dei danni a terzi (per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose ed animali) durante il Viaggio, Bene terrà indenne l'Assicurato di quanto debba versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di tali danni, anche se causati dolosamente da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Capitolo 5 – Infortuni

In caso di Infortunio dell'Assicurato durante il Viaggio, che abbia come conseguenza la Morte o l'Invalidità Permanente, Bene indennizza:

- 1. gli eredi dell'Assicurato in caso di sua Morte (o Morte presunta dichiarata dall'Autorità Giudiziaria);
- 2. l'Assicurato in caso di Invalidità Permanente.

La garanzia opera anche per Infortuni che l'Assicurato subisce durante il Viaggio:

- 3. quale passeggero di voli di linea e charter, da quando sale a bordo fino a quando scende;
- 4. per aggressione o atto violento di terzi che abbiano movente politico o sociale.

Capitolo 6 – Infortuni

Se l'Assicurato viaggia con del Bagaglio e degli Oggetti di Valore, Bene:

indennizza i danni al Bagaglio e Oggetti di Valore, determinati dai seguenti eventi:

- 1. incendio;
- 2. furto, rapina e scippo;
- 3. mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore;

rimborsa le spese di prima necessità per l'acquisto di effetti personali determinato dai seguenti eventi:

- 4. ritardo, superiore a 8 ore, nella riconsegna del Bagaglio da parte del vettore;
- 5. mancata riconsegna del Bagaglio da parte del vettore;

rimborsa i costi per la sostituzione del passaporto, della carta di identità, dei biglietti di viaggio, degli ski-pass, delle carte verdi e dei biglietti d'ingresso prepagati, determinati dai seguenti eventi:

- 6. incendio;
- 7. furto, rapina e scippo;
- 8. mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore.

Capitolo 7 – Fermo per Quarantena o per Lockdown

Se l'Assicurato è sottoposto a:

Fermo Sanitario nel Paese/località di destinazione del Viaggio o di transito, Bene rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per:

- 1. vitto e sistemazione alberghiera sostenuti per la permanenza forzata in loco;
- 2. i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano;

Fermo Amministrativo che comporti la perdita dei servizi prenotati dall'Assicurato, Bene rimborsa le seguenti spese essenziali ed indispensabili per:

- 3. riprotezione dei voli persi o non usufruiti;
- 4. pernottamento e vitto imprevisti durante il Viaggio;
- 5. penali per i servizi a terra annullati o perduti per c.d. "no-show";
- 6. quote relative a servizi fruiti forzatamente dal momento di inizio del fermo.

Capitolo 8 – Annullo

Se l'Assicurato deve annullare il Viaggio prima della partenza, Bene rimborsa la penale che l'Assicurato è obbligato a corrispondere all'organizzatore del Viaggio o al vettore, a causa dei seguenti eventi improvvisi, imprevedibili e documentati (di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il Viaggio):

- 1. decesso, malattia o infortunio:
 - a) dell'Assicurato;
 - b) di un Familiare;
 - c) del Compagno di viaggio;
 - d) del Socio/Contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
 - e) del cane o gatto di proprietà dell'Assicurato.
- 2. patologie della gravidanza, accertate successivamente all'iscrizione al Viaggio o all'emissione della Polizza;
- 3. danni materiali all'abitazione, allo studio o all'Impresa dell'Assicurato o dei suoi Familiari;
- 4. impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali;
- 5. guasto o incidente al mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di partenza del Viaggio;
- 6. citazione in Tribunale quale testimone o giurato, o convocazione a Giudice Popolare dell'Assicurato;
- 7. furto dei documenti necessari all'espatrio;
- 8. impossibilità di usufruire delle ferie pianificate prima dell'iscrizione al Viaggio;
- 9. impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento;
- 10. impossibilità ad intraprendere il Viaggio a seguito della variazione della data:
 - a) della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;
 - b) di partecipazione ad un concorso pubblico;

11. impossibilità ad intraprendere il Viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell'Assicurato stesso, si verifichino lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato e di proprietà dell'Assicurato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall'animale stesso.

Se l'Assicurato giunge in ritardo sul luogo della partenza, per una delle cause di cui ai punti da 1 ad 11, e non richiede l'annullamento del Viaggio, ma la prosecuzione entro il giorno di partenza originariamente stabilito, Bene rimborsa gli eventuali maggiori costi per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili e sempreché i nuovi titoli di viaggio vengano acquistati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:	Non previste
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:	Non previste



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi (in aggiunta a quanto previsto sul DIP)

Le garanzie non operano per richieste:

derivanti o traenti origine da un Viaggio:

- in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;
- che preveda l'uso, anche temporaneo, di sommergibili o altri veicoli subacquei o il volo nella stratosfera;

derivanti o traenti origine da:

alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing);

- gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche comprese moto d'acqua, guidoslitte e relative prove ed allenamenti;
- salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, canoa fluviale oltre il terzo grado, hydrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, atletica pesante;
- immersioni con autorespiratore oltre 30 metri o in assenza della prescritta abilitazione o senza l'assistenza di un istruttore qualificato;
- sci fuori pista non autorizzato dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), kite-surfing;
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
- Assicurato coinvolto (quale parte attiva) in qualsiasi atto doloso o criminoso (anche solo tentati o iniziati da terzi), oppure se l'Assicurato svolge attività di terrorista o sospetto tale, membro di organizzazioni terroristiche, trafficante di droga, narcotici o fornitore di armi nucleari, chimiche o biologiche;
- partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche o di protesta.
- patologie della gravidanza oltre le 24 settimane, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- espianto e/o trapianto di organi, salvo quanto previsto al Capitolo 1 Rimborso Spese
 Mediche di Emergenza e al Capitolo 2 Assistenza;
- malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- patologie HIV correlate, AIDS;
- disturbi mentali, psicologici, psicosomatici e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe;
- suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- atti di temerarietà;
- infortuni subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato.
 - cure dimagranti o per l'eliminazione di difetti fisici congeniti, interventi o applicazioni

Per tutte le garanzie

di natura estetica;

- spese per occhiali, lenti a contatto, protesi o apparecchi terapeutici, sedie a rotelle e ausili similari per la deambulazione.
- atti di vandalismo, scioperi, serrate, sabotaggio, aggressione, atti di violenza, salvo quanto previsto al Capitolo 5 Infortuni;
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali;
- perdita, spesa o passività derivante da:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare;
 - (ii) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
- contaminazione chimica o biologica, non a scopo terapeutico;
- epidemie o pandemia (dichiarata da OMS), o quarantene; tale esclusione non opera per le garanzie del Capitolo 1 - Rimborso Spese mediche di emergenza, del Capitolo 2 - Assistenza, del Capitolo 7 - Fermo per Quarantena o per Lockdown, del Capitolo 8 - Annullo;
- sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;
- perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggia a una velocità pari o superiore a quella del suono;
- un sinistro occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
- eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di polizza, è in corso un'altra polizza a copertura della stessa perdita, dello stesso danno o della stessa passività. In questi casi Bene sarà tenuta al pagamento nei limiti di quanto previsto dall'Art. 3.
- qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
- perdita o danneggiamento di qualsiasi bene dell'Assicurato, salvo la tutela del diritto dell'Assicurato per danni extracontrattuali subiti (previsto dal Capitolo 3 – Tutela Legale) e il caso di mancata riconsegna o danneggiamento (previsti dall'Art 6.1) o di smarrimento (previsto dal punto 11 dell'Art. 8.1);
- perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell'Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.

Capitolo 1 – Rimborso Spese Mediche di Emergenza

sono sempre escluse:

- le spese mediche non ritenute urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro alla dimora abituale in Italia;
- le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere;
- le spese mediche e dentarie di routine, le spese per esami e test di routine o checkup, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura;
- le spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura;
- le spese di vaccinazione, per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata;
- le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata;
- il costo di una camera singola in caso di ricovero, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;
- le spese per contraccettivi; le spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla

Centrale Operativa di Assistenza);

- le spese mediche conseguenti a fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
- le spese mediche per Infortunio o malattia causate da:
 - (i) guida e uso di aerei privati, salvo l'uso come passeggero di voli di linea o charter;
 - (ii) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato e personale dell'Assicurato o per i quali l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni;
- le prestazioni di cui all'Art. 1.1 senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di Assistenza, salvo il caso di comprovata impossibilità a contattare la Centrale Operativa di Assistenza.

sono sempre escluse:

- le diagnosi mediche;
- i costi dei medicinali:
- le spese per le esequie, l'inumazione, la cerimonia funebre;
- le prestazioni conseguenti a dimissioni volontarie dell'Assicurato (anche per il tramite dei familiari) contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato;
- le prestazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'Art. 2.1 se le affezioni o lesioni benigne possono essere trattate sul posto;
- le prestazioni di cui ai punti 9 e 10 dell'Art. 2.1 se il ricovero è inferiore a 3 giorni o se è già presente in loco altro familiare maggiorenne;
- la prestazione di cui al punto 11 dell'Art. 2.1 se il termine iniziale del Viaggio è già trascorso o lo stato di salute dell'Assicurato non sia ritenuto dalla Centrale Operativa di Assistenza adeguato al proseguimento del Viaggio;
- la prestazione di cui al punto 13 dell'Art. 2.1 se si tratta di familiare diverso da: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati;
- le prestazioni di cui ai punti 14 e 15 dell'Art. 2.1 se si tratta di fatti noti prima dell'acquisto del Viaggio;
- l'organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di Assistenza, di tutte le prestazioni di assistenza previste, salvo quanto previsto dall'Art. 9.3 lettera l);
- le prestazioni di cui all'Art. 2.1 per fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
- le prestazioni di cui all'Art. 2.1 nel caso in cui l'Assicurato:
 - (i) disattenda le indicazioni della Centrale Operativa di Assistenza;
 - (ii) rifiuti (o chi per lui) volontariamente il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa di Assistenza. In questo caso Bene sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato;
- le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenute urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro alla dimora abituale in Italia;
- le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere;
- le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese mediche e dentarie di routine, le spese per esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura;
- le prestazioni in caso di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura;
- le spese di vaccinazione, per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata;
- le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata;
- il costo di una camera singola in caso di ricovero, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;
- le spese per contraccettivi; le spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla

Capitolo 2 – Assistenza

	Centrale Operativa di Assistenza); - le spese mediche sostenute successivamente al rientro alla dimora abituale in Italia dell'Assicurato.
Capitolo 3 – Tutela Legale	sono sempre esclusi: oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ed ogni altro onere fiscale), salva l'IVA delle fatture dei professionisti incaricati nel caso in cui l'Assicurato non possa portarle in detrazione, e salvo il pagamento del contributo unificato; le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; spese, indennità o altri costi derivanti da vincoli di solidarietà; controversie per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; controversie derivanti dalla proprietà, possesso e guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili di qualsiasi tipologia (anche i c.d. droni); controversie di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; controversie derivanti da qualunque attività di lavoro dell'Assicurato; controversie riferibili ad immobili diversi da: abitazioni o camere d'albergo direttamente godute dall'Assicurato durante il Viaggio; sinistri che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula della Polizza, sono già disdettati o la cui risoluzione, rescissione o variazione è già stata chiesta da uno degli stipulanti; controversie civili contrattuali.
Capitolo 4 – Responsabilità Civile	sono sempre escluse le richieste di risarcimento per: attività lavorative (anche non manuali) svolte in qualsiasi Paese del Mondo; è fatta salva la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, corsi di formazione, il tutto avente carattere di temporaneità e solo per la frequentazione dei locali ove si svolge tale partecipazione; danni per morte e lesioni personali involontariamente cagionati e subiti da persone aventi con l'Assicurato o con il Contraente un contratto di lavoro dipendente, di consulenza o di tirocinio o altro regolare rapporto di lavoro, quando tali eventi accadono in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni a favore della Contraente o dell'Assicurato; qualsiasi lesione, perdita o danno traente origine dalla proprietà, dal possesso o dall'utilizzo o circolazione da parte dell'Assicurato, di veicoli a motore, natanti (diversi da imbarcazioni a remi e canoe) o aeromobili di qualsiasi tipologia (anche i c.d. droni) o mezzi di trasporto in genere; danni alle persone trasportate per i danni di cui al punto precedente; danni alle persone trasportate per i danni di cui al punto precedente; danni ale peri trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati; qualsiasi lesione, perdita o danno traente origine dalla proprietà, possesso, occupazione da parte dell'Assicurato di terreni, fabbricati o altri beni immobili; danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria o da utilizzo di organismi geneticamente modificati (anche per l'alimentazione animale); qualsiasi lesione, perdita o danno traente origine da obblighi contrattuali e/o fiscali assunti dall'Assicurato, a meno che tale responsabilità non sussista in capo all'Assicurato indipendentemente dalla espressa previsione in un contratto; danni derivanti da inquinamento, da contaminazione batteriologica, da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; danni derivanti da inquinamento, da contaminazione batteriologica, da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; danni derivanti da pag

	materiali; - danni non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti; - danni da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; - Maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato.
Capitolo 5 – Infortuni	sono sempre esclusi gli infortuni derivanti da: - guida e uso di aerei privati, salvo l'uso come passeggero di voli di linea o charter; - guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato e personale dell'Assicurato o per i quali l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni; Non sono inoltre considerati infortuni: - le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; - gli infarti da qualsiasi causa determinati.
Capitolo 6 – Bagaglio	sono sempre esclusi: gli Oggetti di Valore: (i) inseriti nel Bagaglio consegnato ad una società di trasporto; (ii) all'interno di una autovettura, anche se chiusa; i beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico; il denaro, le carte di credito, gli assegni, i titoli, le collezioni, i campionari, i documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio, salvo quanto previsto all'Art. 6.1 punti 6, 7, 8, per passaporto, carta di identità, biglietti di viaggio, ski pass, carte verdi e biglietti d'ingresso prepagati; qualsiasi bene, articolo, gruppo o paio di articoli, anche acquistato durante il viaggio, se l'Assicurato non è in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (fattura, scontrino, ecc.); i danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile; il furto del Bagaglio, che si trovi all'interno di una autovettura, quando questa non sia chiusa a chiave in un parcheggio custodito; il furto o danneggiamento di: (i) cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali; (ii) protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche; (iii) articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo; (iv) del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell'Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore; il furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia; la ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente; le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di incendio, furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; il logorio, perdita di valore, danno o g

Capitolo 7 – Fermo per Quarantena o per Lockdown	 la garanzia non opera: per viaggi intrapresi verso Paesi (sia di destinazione che di transito) nei quali era già nota, prima della partenza, la necessità di "Fermo Sanitario" (se richiesta l'operatività di tale prestazione di cui all'Art. 7.1) o di "Fermo Amministrativo" (se richiesta l'operatività di tale prestazione di cui all'Art. 7.1); le prestazioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 7.1 se il Fermo Amministrativo è dovuto a condizioni personali dell'Assicurato; se nel luogo di destinazione era stata già dichiarata una quarantena nell'ultimo anno prima della partenza del Viaggio; per perdite a seguito di rinuncia da parte dell'Assicurato alla prosecuzione/riprotezione del Viaggio interrotto qualora sia possibile la prosecuzione/riprotezione; in caso di violazione da parte dell'Assicurato delle disposizioni normative emanate fino all'inizio del Viaggio da parte delle autorità; le prestazioni di cui all'Art. 7.1 senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di Assistenza, salvo il caso di comprovata impossibilità a contattare la Centrale Operativa di Assistenza.
Capitolo 8 – Annullo	sono sempre escluse le richieste di rimborso: collegate a sinistri denunciati oltre le 24 ore successive alla data prevista di partenza del Viaggio; che non siano oggettivamente documentabili; per quote di iscrizione o spese di apertura o di gestione pratica e i premi assicurativi; per penali recuperabili dall'Assicurato in altro modo; per costi supplementari derivanti dal fatto che l'Assicurato non ha informato l'organizzatore del Viaggio dopo avere appreso di dovere annullare il Viaggio; derivate da decesso, malattia o infortunio di un Familiare, del Compagno di viaggio, del Socio/Contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, del cane o gatto di proprietà dell'Assicurato, quando l'Assicurato non debba necessariamente prestare a loro assistenza; per annullamento o interruzione del viaggio dovuti ad ansia, stress, depressione; derivanti dalla decisione dell'Assicurato di non viaggiare; per rinunce a seguito di cause prevedibili e note all'Assicurato al momento della data di emissione della Polizza; per rinuncia al Viaggio causata dallo stato di gravidanza (anche senza l'insorgenza di patologie della gravidanza) o per patologie della gravidanza constatate prima della data di emissione della Polizza; per rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto; errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; per rinunce a seguito di patologie sessualmente trasmissibili; per rinunce dovute alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere, atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo.



Ci sono limiti di copertura?

! Per tutte le garanzie se l'Assicurato, nel corso di validità delle stesse, estende il Viaggio oltre il termine di scadenza indicato in polizza, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente a tali scadenze non sono dovute e nulla viene liquidato all'Assicurato.

! la copertura assicurata è subordinata allo stato di salute dell'Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l'Assicurato ma dalla cui salute dipende il viaggio di quest'ultimo. La copertura non è prestata per

problematiche di natura medico/sanitaria che l'Assicurato o tali altre persone presentavano prima della decorrenza della garanzia.

! Nel caso di Viaggio in aereo, treno, pullman o nave, l'assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc., del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del Viaggio.

Nel caso di Viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l'assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di dimora abituale dell'Assicurato.

! La garanzia Rimborso Spese Mediche di Emergenza opera con il limite, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo, pari alla Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Tale limite è ridotto, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo:

- per chi abbia superato i 70 anni di età, in caso di Viaggio fuori Italia: a 200.000 euro;
- per le spese mediche di emergenza (escluso quelle odontoiatriche) nel caso previsto dal punto 1 dell'Art. 1.1: a 750 euro;
- per le spese mediche di emergenza (escluso quelle odontoiatriche) nel caso previsto dal punto 2 dell'Art. 1.1, in caso di Infortunio, sostenute nei 60 giorni successivi al rientro dal Viaggio: a 1.000 euro.
- per le spese odontoiatriche nei casi previsti dai punti 1 e 2 dell'Art. 1.1: a
 - o 300 euro (destinazione Italia);
 - o 400 euro (destinazione Europa);
 - o 700 euro (destinazione Mondo compreso o escluso Usa e Canada);
- per le spese farmaceutiche nel caso previsto dal punto 2 (escluso quelle sostenute nei 60 giorni successivi al rientro dal Viaggio) dell'Art. 1.1: a
 - o 1.000 euro (Pacchetto Parti Bene);
 - o 2.000 euro (Pacchetto Parti Benissimo)

In caso di evento che colpisca più Assicurati con la medesima Polizza, l'esborso massimo per Bene non potrà superare complessivamente 5.000.000 euro nel periodo assicurativo; qualora la liquidazione complessiva superi tale importo, la liquidazione per ciascun Assicurato sarà ridotta in proporzione.

La garanzia opera ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato (anche in forma di presa in carico delle spese) da un terzo all'Assicurato.

La garanzia prevede l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.

Tale Scoperto è aumentato al 25% con il minimo di 100 euro:

- per le spese mediche di emergenza nel caso previsto dal punto 1 dell'Art. 1.1;
- per le spese mediche di emergenza nel caso previsto dal punto 2 dell'Art. 1.1, in caso di Infortunio, sostenute nei 60 giorni successivi al rientro dal Viaggio.

! La garanzia Assistenza opera senza limite di costo, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo, salvo che per le seguenti prestazioni:

- punti 3 e 15 dell'Art. 2.1: fino a
 - o 400 euro (destinazione Italia, Europa, Mondo escluso USA e Canada);
 - o 1.500 euro (destinazione Mondo compreso Usa e Canada);
- punto 4 dell'Art. 2.1: fino a 5.000 euro;
- punto 7 dell'Art. 2.1: fino a
 - o 600 euro (destinazione Italia, Europa, Mondo escluso USA e Canada);
 - o 1.200 euro (destinazione Mondo compreso Usa e Canada);
- punto 8 dell'Art. 2.1: fino a
 - o 60 euro al giorno e massimo 3 giorni (destinazione Italia, Europa, Mondo escluso USA e Canada);
 - o 100 euro al giorno e massimo 5 giorni (destinazione Mondo compreso Usa e Canada);
- punto 9 dell'Art. 2.1: fino a
 - o 200 euro per il costo del viaggio e 50 euro al giorno/massimo 8 giorni per il soggiorno (destinazione Italia, Europa, Mondo escluso USA e Canada);
 - o 600 euro per il costo del viaggio e 80 euro al giorno/massimo 10 giorni per il soggiorno (destinazione Italia, Europa, Mondo escluso USA e Canada);
- punto 11 dell'Art. 2.1: fino al costo dell'eventuale rientro alla dimora abituale in Italia;
- punto 12 dell'Art. 2.1, per le spese di prima conservazione della salma, spese amministrative per il rimpatrio, spese per la prima bara necessaria al trasporto: fino a 5.000 euro
- punto 13 dell'Art. 2.1: fino a
 - o 500 euro (destinazione Italia, Europa, Mondo escluso USA e Canada);
 - o 2.000 euro (destinazione Mondo compreso Usa e Canada);

- punto 14 dell'Art. 2.1: fino a
 - o 1.800 euro (destinazione Italia, Europa, Mondo escluso USA e Canada);
 - o 10.000 euro (destinazione Mondo compreso Usa e Canada);
- punto 16 dell'Art. 2.1: fino a
 - o 1.200 euro (destinazione Italia, Europa, Mondo escluso USA e Canada);
 - o 3.500 euro (destinazione Mondo compreso Usa e Canada);
- Spese telefoniche per contattare la Centrale Operativa di Assistenza: 150 euro.

In caso di evento che colpisca più Assicurati con la medesima Polizza, l'esborso massimo per Bene non potrà superare per i punti sopra elencati complessivamente 50.000 euro nel periodo assicurativo; qualora la liquidazione complessiva superi tale importo, la liquidazione per ciascun Assicurato sarà ridotta in proporzione.

La prestazione di cui al punto 4 dell'Art. 2.1 è operante qualora l'Assicurato sia curabile in loco o nelle immediate vicinanze e purché non sia attivata la garanzia di cui al punto 5 dell'Art. 2.1.

Le prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Centrale operativa di Assistenza e se previsto un mezzo di trasporto sarà scelto da quest'ultima in base a quello più idoneo.

Per la prestazione di cui al:

- punto 1 dell'Art. 2.1, la Centrale Operativa di Assistenza valuterà l'erogazione delle altre prestazioni se necessarie, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante;
- punto 4 dell'Art. 2.1, l'eventuale utilizzo dell'aereo sanitario privato è limitato agli spostamenti locali;
- punto 5 dell'Art. 2.1, a seconda della gravità e delle circostanze, il trasporto dell'Assicurato è effettuato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Centrale Operativa di Assistenza, previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia. Qualora le condizioni lo rendano necessario, il trasporto viene effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa di Assistenza. Per i viaggi all'estero, il rientro da paesi extraeuropei (ogni paese al di fuori dell'Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d'oltremare) esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica eventualmente barellato;
- punto 7 dell'Art. 2.1, il rientro di un familiare (se assicurato) o di un Compagno di Viaggio dell'Assicurato, avviene con aereo classe turistica o treno 1° classe;
- punto 8 dell'Art. 2.1, viene erogata a favore dello stesso Assicurato, di suoi familiari o del Compagno di Viaggio se assicurati, a fronte di regolare certificato medico dell'Assicurato;
- punto 10 dell'Art. 2.1, avviene con aereo classe turistica o treno 1° classe;
- punto 14 dell'Art. 2.1, è erogata unicamente come anticipazione, pertanto l'Assicurato deve designare una persona che metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato a Bene. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa deve essere restituita immediatamente a Bene che, a sua volta, provvede a sciogliere tale vincolo;
- punto 16 dell'Art. 2.1, è erogata a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.

! La garanzia Tutela Legale opera con il limite, per singolo Assicurato e per sinistro, pari al Massimale Assicurato indicato nella Scheda di Polizza.

Se l'Assicurato (in base a quanto previsto dall'Art. 9.3 per le garanzie del Capitolo 3) per la gestione del sinistro sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, gli onorari del domiciliatario sono compresi entro il limite di 3.000 euro.

La garanzia opera solo se il valore in lite della controversia è pari o superiore a 100 euro.

! La garanzia Responsabilità Civile opera con il limite, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo, pari al Massimale Assicurato indicato nella Scheda di Polizza.

In caso di evento che colpisca più Assicurati con la medesima Polizza, l'esborso massimo per Bene non potrà superare complessivamente 500.000 euro nel periodo assicurativo; qualora la liquidazione complessiva superi tale importo, la liquidazione per ciascun Assicurato sarà ridotta in proporzione.

Non sono considerati terzi: il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui.

La garanzia opera con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.

! La garanzia Infortuni opera con il limite, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo, pari alla Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di evento che colpisca più Assicurati con la medesima Polizza, l'esborso massimo per Bene non potrà superare complessivamente 250.000 euro nel periodo assicurativo; qualora la liquidazione complessiva superi tale importo, la liquidazione per ciascun Assicurato sarà ridotta in proporzione.

Le prestazioni di cui ai punti 1 (Morte) e 2 (Invalidità Permanente) dell'Art. 5.1 non sono cumulabili tra loro. Se l'Assicurato riceve da Bene la liquidazione della prestazione Invalidità Permanente (Art. 5.1 punto 2) e successivamente muore per la medesima causa, l'ulteriore indennizzo per la prestazione Morte (Art. 5.1 punto 1) è limitato alla differenza (se presente) tra la Somma Assicurata alla garanzia Infortuni e quanto già liquidato per la prestazione Invalidità Permanente.

L'indennizzo per Invalidità Permanente viene corrisposto:

- a) con applicazione di una franchigia del 3% sul grado di invalidità permanente accertato, se il grado accertato è inferiore al 30%;
- b) senza applicazione di franchigia se il grado di invalidità permanente accertato è pari o superiore al 30% ed inferiore al 60%;
- c) al 100% della Somma Assicurata (come se l'invalidità permanente fosse totale) se il grado di invalidità permanente accertato è pari o superiore al 60%.

! La garanzia Bagaglio opera con il limite, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo, pari alla Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Tale limite è ridotto, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo:

- per gli Oggetti di Valore: cumulativamente al 50% della Somma Assicurata;
- per le spese di prima necessità nei casi previsti dai punti 4 e 5 dell'Art. 6.1: a 400 euro;
- per i costi nei casi previsti dai punti 6, 7 e 8 dell'Art. 6.1: a 300 euro.

I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

In caso di evento che colpisca più Assicurati con la medesima Polizza, l'esborso massimo per Bene non potrà superare complessivamente 15.000 euro nel periodo assicurativo; qualora la liquidazione complessiva superi tale importo, la liquidazione per ciascun Assicurato sarà ridotta in proporzione.

La garanzia opera ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore o da altri responsabili dell'evento.

La garanzia prevede l'applicazione di uno Scoperto del 50% con il minimo di 100 euro.

! La garanzia Fermo per Quarantena o per Lockdown opera con il limite, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo, pari alla Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di evento che colpisca più Assicurati con la medesima Polizza, l'esborso massimo per Bene non potrà superare complessivamente 7.500 euro nel periodo assicurativo; qualora la liquidazione complessiva superi tale importo, la liquidazione per ciascun Assicurato sarà ridotta in proporzione.

La garanzia opera ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore o da altri fornitori dei servizi turistici.

La garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia di 100 euro.

! La garanzia Annullo opera con il limite, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo, pari alla Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Tale limite è ridotto, per singolo Assicurato nel periodo assicurativo:

- nel caso previsto dall'ultimo comma dell'Art. 8.1 (prosecuzione entro il giorno di partenza originario): al 50% degli eventuali maggiori costi, con il massimo di 500 euro.

Il rimborso della penale per l'annullamento avviene nel limite di quanto sarebbe stata la penale per l'annullamento alla data in cui l'evento ha determinato l'annullamento. La maggior penale addebitata all'Assicurato, a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al Viaggio, rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di evento che colpisca più Assicurati con la medesima Polizza, l'esborso massimo per Bene non potrà superare complessivamente 5.000 euro nel periodo assicurativo; qualora la liquidazione complessiva superi tale importo, la liquidazione per ciascun Assicurato sarà ridotta in proporzione.

La garanzia opera con l'applicazione di uno Scoperto del 15% con il minimo di 100 euro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro

In caso di Sinistri per le garanzie del:

- Capitolo 2 Assistenza: al fine di attivare le relative prestazioni (compreso il rientro anticipato) l'Assicurato (o il Contraente) deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800.32.76.05 (dall'Estero +39/02/24128391).
- Capitolo 1 Rimborso Spese mediche di emergenza, Capitolo 5 Infortuni, Capitolo 6
 Bagaglio, Capitolo 7 Fermo per Quarantena o per Lockdown: l'Assicurato (o il Contraente) deve:
 - o contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800.32.76.05 (dall'Estero +39/02/24128391);
 - o successivamente effettuare la denuncia (entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ridotti a 5 giorni per la garanzia del Capitolo 5 Infortuni) con una delle seguenti modalità:
 - 2 collegandosi al portale sinistri: www.sinistri.imaitalia.it
 - Scrivendo alla mail sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF
 - scrivendo a: IMA Servizi S.c.a.r.l., Piazza Indro Montanelli 20 20099 Sesto San Giovanni (MI)
- **Capitolo 3 Tutela Legale**: l'Assicurato (o il Contraente) deve tempestivamente denunciare il Sinistro a D.A.S. con una delle seguenti modalità:
 - telefonando al numero +39/02/81480068, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, al quale un operatore raccoglie la denuncia ed indica i documenti necessari, in funzione della tipologia del sinistro;
 - o scrivendo alla mail sinistri@das.it allegando i documenti in formato PDF
 - o scrivendo a: D.A.S. S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B 37135 Verona
- Capitolo 4 Responsabilità Civile: l'Assicurato (o il Contraente) deve denunciare il Sinistro a Bene entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con una delle seguenti modalità:
 - o telefonando al numero +39/02/83554147, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al quale un operatore raccoglie la denuncia ed indica i documenti necessari, in funzione della tipologia del sinistro;
 - o scrivendo alla mail sinistri@bene.it allegando i documenti in formato PDF
 - o scrivendo a: Bene Assicurazioni S.p.A. UFFICIO SINISTRI Via Dei Valtorta 48 20127 Milano
- Capitolo 8 Annullo: l'Assicurato (o il Contraente) deve denunciare il Sinistro entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, ma non oltre le 24 ore successive alla data prevista di partenza, con una delle seguenti modalità:
 - o collegandosi al portale sinistri: www.sinistri.imaitalia.it
 - o scrivendo alla mail sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF
 - o scrivendo a: IMA Servizi S.c.a.r.l., Piazza Indro Montanelli 20 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Occorre sempre fornire a Bene (ed al gestore del sinistro) gli originali dei seguenti documenti:

- denuncia fatta alle autorità competenti (in caso di danni dovuti ad atti dolosi di terzi o comunque nei casi previsti dalla legge) o al vettore,
- scontrini fiscali,
- fatture,
- giustificativi per rifacimento documenti,
- prescrizioni mediche

inviandole con le modalità di cui sopra.

Cosa fare in caso di sinistro?

	Assistenza diretta/in convenzione Non prevista
	Gestione da parte di altre Imprese Bene ha demandato, con appositi incarichi, la gestione dei sinistri per le garanzie: - del Capitolo 1 - Rimborso Spese mediche di emergenza, Capitolo 2 – Assistenza, Capitolo 5 – Infortuni, Capitolo 6 – Bagaglio, Capitolo 7 – Fermo per Quarantena o per Lockdown, Capitolo 8 – Annullo, a: IMA Servizi S.c.a.r.l. con sede in Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI); - del Capitolo 3 – Tutela Legale, a: D.A.S. Difesa Automobilistica S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.
	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dall'assicurazione Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile: il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'Assicurato e il Contraente devono fornire a Bene, prima della stipula del Contratto, le informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio. Il Contratto può essere annullato e l'Assicurato può perdere il diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Al ricevimento di tutte le denunce dei sinistri indennizzabili relativi all'evento, la Società si impegna a liquidare i sinistri entro 60 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per l'istruzione di ciascun sinistro.

Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono ulteriori indicazioni rispetto a quelle riportate sul Documento Informativo Precontrattuale (DIP).
Rimborso	In caso di recesso per sinistro la Società mette a disposizione del Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'Assicurazione ha durata temporanea (con un massimo di 90 giorni) e cessa automaticamente il giorno indicato in Polizza alla voce "Data fine", senza possibilità di rinnovo.
Sospensione	Il premio deve essere pagato in unica soluzione al momento dell'emissione della Polizza. Pertanto se non è pagato il premio, la polizza non è attiva.

V	

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, anzitutto, rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni.

Ripensamento dopo la stipulazione

Per recedere occorre inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo di Bene, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri.

A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta che, per legge, resta a suo carico.

Ai sensi dell'art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque a Bene la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte di Bene della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, Bene si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

Risoluzione

Non è prevista disdetta a scadenza in quanto la polizza non prevede il tacito rinnovo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia - se straniero, munito di regolare permesso di soggiorno in Italia - che abbiano acquistato un pacchetto turistico (o un servizio turistico) e che debbano effettuare un Viaggio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: 25% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	SERVIZIO RECLAMI Mail: reclami@bene.it Posta Ordinaria: Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE AL	L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione	Mediazione Obbligatoria: l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione d procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. I procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso ur Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno avvalersi di questo sistema, ricorrendo a uno di questi Organismi, che provvederanno ad informare l'Impresa del fatto che questo procedimento è stato incardinato.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.